



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Disciplinare per la tutela e valorizzazione delle conoscenze dell'INFN

Approvato in data

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 - Principi generali	2
Art. 3 - Definizioni.....	2
Art. 4 - Organismi competenti in materia di tutela e valorizzazione delle conoscenze dell'INFN ...	3
Art. 5 - Fondo Valorizzazione	4
CAPO II - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE SUI RISULTATI DELLA RICERCA.....	5
Art. 6 - Titolarità dei diritti di proprietà intellettuale.....	5
Art. 7 - Obbligo di riservatezza	5
Art. 8 - Obbligo di comunicazione	5
Art. 9 - Deposito del brevetto a cura dell'INFN	6
Art. 10 - Compensi in caso di sfruttamento commerciale dei Risultati della Ricerca.....	6
CAPO III - ACCORDI E CONTRATTI.....	7
Art. 11 – Norme generali sugli accordi e contratti	7
Sezione I – Accordi e contratti per la tutela e lo sviluppo delle conoscenze dell'INFN.....	7
Art. 12 - Accordi di riservatezza.....	7
Art. 13 - Accordi Quadro.....	8
Art. 14 – Accordi di Ricerca Collaborativa	8
Sezione II – Accordi e contratti per la prestazione di attività e servizi in favore di terzi	9
Art. 15 – Oggetto delle attività	9
Art. 16 – Disciplina dei risultati delle attività.....	9
Art. 17 – Elementi dei contratti	10
Art. 18 - Personale coinvolto nell'esecuzione dei contratti	10
Art. 19 - Determinazione del corrispettivo	10
Art. 20 - Regole di procedura	11
Art. 21 - Relazione di fine attività	12
Sezione III – Accordi e contratti per la valorizzazione	12
Art. 22 - Attività di valorizzazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale dell'INFN	12
Art. 23 - Licenze	12
Art. 24 - Cessione e licenza dei Diritti di Proprietà Intellettuale dell'INFN	13
Art. 25 - Cessione e licenza esclusiva dei Diritti di Proprietà Intellettuale dell'INFN	13
Art. 28 - Disposizioni finali e transitorie	13

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali

1. L'INFN svolge attività di ricerca nell'ambito dei propri fini istituzionali e assicura al Personale coinvolto la libertà di ricerca e l'autonomia professionale secondo la normativa vigente.
2. Tutte le attività di trasferimento tecnologico dell'INFN sono condotte tenendo conto dei seguenti principi generali:
 - i. i programmi e i risultati prodotti dalle attività di ricerca che appartengono all'INFN sono pubblici e, pertanto, possono essere pubblicati nelle pagine web dell'INFN, diffusi nelle forme di comunicazione, pubblicazione e informazione proprie della comunità scientifica;
 - ii. fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, i Risultati della Ricerca, come successivamente definiti, sono riservati, secondo quanto previsto nel presente Disciplinare, laddove ciò sia funzionale all'esigenza di assicurare la tutela e la valorizzazione dei risultati stessi o il rispetto dei vincoli di riservatezza assunti verso i terzi;
 - iii. l'INFN, in accordo con l'articolo 2 del proprio Statuto, favorisce e facilita il flusso verso il mercato delle conoscenze e tecnologie sviluppate nello svolgimento delle proprie attività di ricerca scientifica: per fare ciò, valuta, protegge, fornisce in licenza tecnologie e rende disponibili le proprie competenze interne, incrementando le sinergie tra ricerca di base e innovazione, massimizzando l'impatto positivo dell'Istituto su società e mondo produttivo.
3. Il presente disciplinare è redatto nel rispetto del Codice Etico, del Codice di Comportamento in materia di anticorruzione del personale dell'INFN e del Codice di comportamento per la tutela della dignità delle persone che lavorano e operano all'interno dell'INFN: il Personale di Ricerca e le organizzazioni terze coinvolte nelle attività regolate dal presente disciplinare sono tenuti alla conoscenza e al rispetto delle norme contenute nei suddetti codici.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Disciplinare regola i Diritti di Proprietà Intellettuale sui Risultati della Ricerca condotta dall'INFN, nonché gli strumenti contrattuali, per la tutela, sviluppo, gestione, promozione e valorizzazione delle conoscenze dell'INFN e per la regolamentazione dei corrispondenti rapporti con soggetti pubblici e privati.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Disciplinare, ove recanti lettera iniziale maiuscola, si intendono per:
 - “**INFN**”: l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;
 - “**Attività di Ricerca**”: qualunque attività realizzata dal Personale di Ricerca utilizzando strutture o risorse, economiche o strumentali, dell'INFN stesso che possa dar luogo alla realizzazione o al conseguimento di uno o più Beni Immateriali;
 - “**Beni Immateriali**”: le invenzioni brevettabili, il know-how, le opere del disegno

industriale e i progetti di lavori di ingegneria, le informazioni segrete, i programmi per elaboratore e le banche di dati nonché qualsiasi opera dell'ingegno coperta dal Diritto d'Autore, i disegni e modelli, i marchi, i modelli di utilità, come individuati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale nonché gli ulteriori prodotti dell'Attività di Ricerca suscettibili di essere tutelabili e valorizzabili;

- **“Know-How”**: è l'insieme delle conoscenze codificate e non, informazioni tecniche, abilità, metodi, invenzioni non brevettate o non brevettabili, e derivanti da Attività di Ricerca, che non sono prontamente disponibili e di pubblico dominio, necessarie per svolgere una determinata attività nell'ambito di settori scientifici, tecnologici, industriali o commerciali, ovvero che, quand'anche di pubblico dominio, se utilizzate in forma combinata, conferiscono a chi le utilizza la capacità di generare un determinato risultato che altrimenti non avrebbe potuto raggiungere con lo stesso livello di accuratezza o precisione.
- **“Personale di Ricerca”**: si intende il/la dipendente dell'INFN, il/la titolare di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica, ovvero di associazione scientifica, tecnica, o tecnologica, come indicati dalle disposizioni regolamentari interne; nonché il/la titolare di borsa di studio o assegno di ricerca e tutti e tutte coloro che, non dipendenti dell'INFN, collaborano a qualsiasi titolo alle Attività di Ricerca dell'INFN.
- **“Risultati della Ricerca”**: sono i Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti dal Personale di Ricerca nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di Ricerca dell'INFN.
- **“Diritti di Proprietà Intellettuale”**: i diritti sui Beni Immateriali derivanti dalla mera creazione degli stessi e/o a seguito di una procedura di registrazione o brevettazione della quale siano oggetto;
- **“Ricerca Autonoma”**: è la ricerca svolta nell'ambito di attività istituzionali dal Personale di Ricerca e finanziata in via esclusiva con risorse proprie dell'INFN;
- **“Ricerca Collaborativa”**: è la ricerca svolta nell'ambito delle attività istituzionali in collaborazione con, e con il contributo di Soggetti pubblici o privati nella quale non vi siano rapporti di committenza con gli stessi;
- **“Ricerca Commissionata”** ovvero **“Prestazione di attività di ricerca in favore di Terzi”**: è la ricerca nell'ambito della quale il finanziamento derivi in misura integrale da uno o più Soggetti, pubblici o privati, interessati a un particolare obiettivo o alla risoluzione di uno specifico problema;
- **“Responsabile Scientifico”**: la persona, comunque denominata, che assume la responsabilità delle Attività di Ricerca.

Art. 4 - Organismi competenti in materia di tutela e valorizzazione delle conoscenze dell'INFN

1. Per la tutela e la valorizzazione dei Beni Immateriali prodotti e dei Diritti di Proprietà Intellettuale che ne derivano, l'INFN si avvale di:

“CNTT”: il Comitato Nazionale per il Trasferimento Tecnologico è composto da 5 a 9

componenti, tra cui il Coordinatore, nominati dal Presidente dell'INFN con incarico, rinnovabile, di durata triennale. Il CNTT, in coerenza con gli indirizzi dettati dalla Giunta Esecutiva, esercita:

- funzioni di indirizzo e di promozione di iniziative specifiche nelle materie suddette, potendo a tal fine avvalersi anche di esperti/e esterni/e, o di consulenti;
- funzioni organizzative e di coordinamento della rete nazionale dei/delle Referenti Locali.

“Referenti del TT”: fanno parte del Personale di Ricerca e sono nominati dai Direttori e dalle Direttrici delle Strutture; sono invitati a partecipare ai Consigli di Sezione/Laboratorio e, in accordo con le linee di indirizzo del CNTT e il supporto del STT, agiscono al fine di:

- supportare i Direttori / le Direttrici in merito alle questioni di cui al presente Disciplinare;
- supportare i colleghi e le colleghe nelle attività di tutela e valorizzazione dei Risultati della Ricerca;
- promuovere le interazioni sul territorio tra l'INFN e il mondo produttivo, nonché con gli Enti Locali e le altre Strutture interessate;

“STT”: il Servizio Trasferimento Tecnologico è l'ufficio dell'Amministrazione Centrale dell'INFN preposto alla gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale dell'INFN, con finalità di tutela e valorizzazione dei Risultati della Ricerca, conformemente ai pareri e alle decisioni del Comitato Nazionale Trasferimento Tecnologico, al quale dà supporto; può fornire altresì consulenza al Personale di Ricerca.

Art. 5 - Fondo Valorizzazione

1. L'INFN sostiene le attività di trasferimento tecnologico intraprese dal Personale di Ricerca con le risorse umane, finanziarie e strumentali di cui dispone anche tramite un'assegnazione annuale e un apposito fondo (Fondo Valorizzazione) finanziato come previsto dai successivi commi.
2. Il Fondo Valorizzazione è finanziato da una parte dei proventi derivanti dalle attività di valorizzazione.
3. La gestione del fondo si attua su proposta del CNTT secondo le normative in vigore nell'Istituto.

CAPO II - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI RISULTATI DELLA RICERCA

Art. 6 - Titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale

1. I Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali, realizzati o comunque conseguiti nello svolgimento dell'Attività di Ricerca, spettano all'INFN, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e fatti salvi eventuali diritti di terzi.
2. In particolare, i Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali, realizzati o comunque conseguiti dal Personale di Ricerca nello svolgimento dell'Attività di Ricerca Commissionata, o Collaborativa o previo incarico di ricerca, spettano all'INFN e/o a soggetti terzi sulla base degli accordi tra questi stipulati con l'INFN.
3. Qualora i Risultati della Ricerca siano conseguiti congiuntamente a Terzi, l'INFN stipulerà appositi Accordi interistituzionali (Accordi di contitolarità) per la determinazione delle rispettive quote sui Diritti di Proprietà Intellettuale e la gestione degli stessi.
4. Il Direttore Generale approva e sottoscrive gli accordi di cui al precedente comma 3, previo parere favorevole del CNTT.
5. La titolarità del diritto morale d'autore sui Beni Immateriali spetta al Personale di Ricerca che li ha conseguiti o realizzati.

Art. 7 - Obbligo di riservatezza

1. Il Personale di Ricerca è tenuto a mantenere la massima riservatezza in merito all'Attività di Ricerca svolta nella misura in cui ciò sia necessario a preservare i diritti e gli interessi dell'INFN e dei Terzi in materia di tutela e valorizzazione dei Beni Immateriali, impiegando a tal fine ogni mezzo idoneo e attuando ogni sforzo ragionevolmente necessario.
2. L'obbligo di riservatezza non trova applicazione per:
 - a) dati, notizie, informazioni e conoscenze la cui pubblicazione e diffusione non leda diritti o interessi dell'INFN ovvero che siano liberamente accessibili ad opera di soggetti terzi;
 - b) dati, notizie, informazioni e conoscenze espressamente destinati alla pubblicazione.
3. Le persone componenti del CNTT, del STT, i e le Referenti Locali e le persone esperte di cui questi si avvalgono sono tenuti all'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 8 - Obbligo di comunicazione

1. Il Personale di Ricerca che, nell'ambito dell'Attività di Ricerca, realizzi o consegua un Bene Immateriale suscettibile di essere brevettato, registrato o altrimenti protetto, oppure anche solo sfruttato economicamente, ne dà comunicazione al STT che, previa verifica tecnica sulla possibilità di adottare misure di tutela, può:
 - a) procedere col deposito di una domanda di brevetto e/o registrazione di diverso istituto di tutela;

- b) informare il Personale di Ricerca, che ne ha dato comunicazione, del mancato interesse a brevettare e/o tutelare in altro modo a nome dell'Istituto.
2. Trascorsi sei mesi, ed eventuali ulteriori tre mesi in caso di proroga ai sensi del comma 3 articolo 65 CPI, senza che INFN abbia provveduto al deposito della domanda di brevetto, il Personale di Ricerca che ha dato la comunicazione ha diritto a procedere a proprio nome.
3. Il Personale di Ricerca, qualora proceda con il deposito di domanda di brevetto ai sensi del precedente comma, ne dà comunicazione al Servizio Trasferimento Tecnologico; l'Istituto nulla ha a che pretendere su eventuali ricavi derivanti dallo sfruttamento commerciale del brevetto.

Art. 9 - Deposito del brevetto a cura dell'INFN

1. Il CNTT decide in merito al deposito, estensione, abbandono e acquisto di brevetti sulla base dell'originalità delle proposte, dell'esito degli esami delle autorità brevettuali e delle prospettive di valorizzazione.
2. L'INFN, qualora titolare del diritto al brevetto, deposita il brevetto a proprio nome, fermo restando il diritto morale dell'inventore di esserne riconosciuto tale.
3. Le domande di brevetto vengono depositate di norma prima in Italia e, successivamente, possono essere estese all'estero.
4. Il CNTT adotta decisioni in materia di strategia brevettuale. Per le procedure relative al deposito, estensione e mantenimento dei brevetti l'INFN si avvale di risorse interne e/o di uno o più mandatarî abilitati, individuati sulla base di specifica professionalità. Il mandato con rappresentanza è conferito dal Presidente o persona da lui delegata e vale limitatamente all'oggetto ivi specificato.

Art. 10 - Compensi in caso di sfruttamento commerciale dei Risultati della Ricerca

1. In caso di cessione o concessione in licenza di brevetti di cui l'INFN sia titolare, spetta all'inventore o inventrice il 50 per cento dei proventi derivanti dal relativo sfruttamento, dedotte le spese fino ad allora assunte dall'INFN in relazione al loro deposito, al mantenimento e difesa nonché per onorari, tasse, e costi delle attività per la valorizzazione economica di detti brevetti.
2. Ad eccezione delle invenzioni brevettate come disciplinate dal precedente comma, nel caso in cui l'INFN ottenga proventi a seguito di sfruttamento economico da parte di terzi dei Risultati della Ricerca, il Personale di Ricerca autore degli stessi avrà diritto ad ottenere un compenso pari al 20 per cento di detti proventi dedotte le spese fino ad allora assunte dall'INFN in relazione ad eventuali attività di tutela e/o valorizzazione.
3. In ogni caso, qualora vi fossero più inventori/inventrici la quota spettante sarà ripartita secondo il contributo apportato dalle singole persone all'invenzione, ovvero in assenza di specificazione in parti uguali.
4. La corresponsione dei proventi all'inventore o all'inventrice è subordinata alla stipula di contratti di cessione o di licenza da parte dell'INFN e all'effettivo ricevimento del corrispettivo economico pattuito.

CAPO III - ACCORDI E CONTRATTI

Art. 11 – Norme generali sugli accordi e contratti

1. Gli accordi o contratti stipulati secondo le prescrizioni del presente Disciplinare devono riportare tutti gli elementi essenziali del contratto e inoltre devono:
 - a. riportare l'indicazione di un/una Responsabile cui è affidata la gestione dell'attività e l'attuazione secondo le condizioni stabilite;
 - b. contenere le disposizioni in tema di diritti di proprietà intellettuale, pubblicazioni dei risultati e riservatezza;
 - c. richiedere il rispetto delle norme contenute nei seguenti codici: *Codice Etico*, *Codice di Comportamento in materia di anticorruzione del personale dell'INFN* e *Codice di comportamento per la tutela della dignità delle persone che lavorano e operano all'interno dell'INFN*.

Sezione I – Accordi e contratti per la tutela e lo sviluppo delle conoscenze dell'INFN

Art. 12 - Accordi di riservatezza

1. L'INFN stipula specifici accordi, comunque denominati, al fine di garantire e tutelare nei rapporti con i Terzi e con il proprio Personale di Ricerca la riservatezza delle informazioni scambiate o da questi comunque apprese, attinenti all'Attività di Ricerca.
2. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere stipulati prima che le informazioni riservate siano divulgate a o apprese dai soggetti tenuti alla riservatezza.
3. L'accordo di riservatezza deve prevedere:
 - a) il motivo per cui ci si scambiano le informazioni;
 - b) l'indicazione delle informazioni e dei documenti che le contengono che la/e parte/i si obbligano a mantenere riservate e la relativa titolarità;
 - c) durata del periodo in cui le parti possono scambiare le informazioni;
 - d) obbligo di restituzione di qualsiasi supporto, comunque acquisito, contenente le informazioni riservate;
 - e) obbligo di tempestiva informazione in merito a normative o provvedimenti che impongano la divulgazione;
 - f) la durata massima dell'obbligo di riservatezza.
4. I Direttori e le Direttrici, coadiuvati dai/dalle Referenti del TT e previa istruttoria del STT, approvano e sottoscrivono gli accordi di cui al presente articolo e sono tenuti a far rispettare l'impegno alla riservatezza dal personale coinvolto.
5. I Direttori e le Direttrici sono tenuti ad informare il STT degli accordi di riservatezza stipulati con i Terzi inviando tempestivamente una copia degli accordi firmati.

6. Laddove lo scambio di informazioni riservate coinvolga più Strutture INFN e non sia possibile individuare una Struttura capofila, il Direttore Generale, previa istruttoria del STT, approva e sottoscrive gli accordi di riservatezza la cui esecuzione è affidata ai Direttori o Direttrici delle strutture coinvolte.

Art. 13 - Accordi Quadro

1. Per regolamentare in termini generali rapporti di collaborazione scientifica e tecnologica con imprese e/o soggetti finanziatori privati nazionali, sovranazionali, comunitari e stranieri, l'INFN, su proposta del CNTT, stipula Accordi Quadro senza vincolo alcuno di esclusiva.
2. L'Accordo Quadro è redatto in forma scritta e deve, tra l'altro, prevedere:
 - a) l'ambito della collaborazione;
 - b) disposizioni in tema di diritti di proprietà intellettuale;
 - c) disposizioni in tema di pubblicazioni dei risultati;
 - d) riservatezza.
3. Gli Accordi Quadro non devono prevedere scambio di denaro o avere natura corrispettiva: nei casi sia necessario prevedere ciò, si rimanda alla successiva stipulazione di accordi attuativi, o altro tipo di atti, aventi contenuto specifico.
4. Gli Accordi Quadro hanno durata massima di quattro anni e sono rinnovabili su accordo delle parti. La durata di eventuali accordi attuativi di cui al precedente comma non può estendersi oltre la durata dell'Accordo Quadro di riferimento.
5. Il Consiglio Direttivo approva gli accordi quadro. Gli accordi attuativi che ne derivano sono approvati secondo quanto prescritto nel presente disciplinare per ciascuna tipologia o altrove se del caso.

Art. 14 – Accordi di Ricerca Collaborativa

1. Per la regolamentazione di rapporti di collaborazione aventi contenuto circoscritto a specifiche iniziative o progetti di sviluppo tecnologico, l'INFN stipula accordi di Ricerca Collaborativa o altri atti comunque denominati con altre organizzazioni di ricerca, soggetti finanziatori, imprese nazionali, sovranazionali comunitari e stranieri nel rispetto delle indicazioni contenute nella comunicazione 2014/C 198/01 “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” della Commissione Europea, in particolare per quanto indicato nella parte 2.2.2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i rapporti di collaborazione cofinanziati su bandi da Enti pubblici nazionali o sovranazionali.
2. L'accordo di Collaborazione di cui al precedente comma deve, tra l'altro, prevedere:
 - a) l'oggetto della collaborazione e gli obiettivi di ciascun contraente;
 - b) modalità di esecuzione e durata;
 - c) gli obblighi e le attività a carico di ciascuna parte;
 - d) disciplina dei diritti di proprietà intellettuale;
 - e) disciplina delle pubblicazioni dei risultati;

- f) il/la Responsabile Scientifico di ciascuna parte contraente;
 - g) l'indicazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione che devono essere adeguatamente ripartite tra le parti;
 - h) l'indicazione delle conoscenze messe a disposizione.
3. I Direttori e le Direttrici delle Strutture dell'INFN, coadiuvati dai e dalle Referenti Locali e previa istruttoria del STT, approvano e sottoscrivono gli Accordi di cui al presente articolo laddove comportino l'utilizzo di risorse umane, strumentali o finanziarie della propria Struttura o di cui abbiano la disponibilità.
 4. Il/la Responsabile Scientifico/a della Struttura interessata comunica prontamente l'avvenuta stipulazione degli Accordi al STT, cui trasmette copia entro 20 giorni dalla sottoscrizione.
 5. Fuori dall'ipotesi di cui al comma 3 ovvero laddove l'Attività interessi più Strutture INFN e non sia possibile individuare una Struttura capofila, il STT cura la stesura e la revisione dell'accordo e il Direttore Generale lo sottoscrive.

Sezione II – Accordi e contratti per la prestazione di attività e servizi in favore di terzi

Art. 15 – Oggetto delle attività

1. Nel rispetto delle indicazioni contenute nella comunicazione 2014/C 198/01 “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” della Commissione Europea, in particolare per quanto indicato nella parte 2.2.1, l'INFN può concludere, su richiesta e nell'interesse di terzi soggetti pubblici o privati, contratti per lo svolgimento di attività e/o l'esecuzione di servizi legate/i a specifiche competenze maturate all'interno dell'Istituto e aventi ad oggetto, in via esemplificativa:
 - a) fornitura di beni e servizi: lavorazioni e trattamenti di materiali, produzione e/o fabbricazione di oggetti, analisi, misurazioni, tarature e prove;
 - b) supporto consulenziale: consulenza, formazione e studi di fattibilità;
 - c) ricerca commissionata ovvero prestazione di attività di ricerca e sviluppo in favore di terzi: ricerca applicativa, progettazione, prototipazione, perfezionamento, personalizzazione di prodotti/processi esistenti, ricerca innovativa su nuovi prodotti/processi.

Art. 16 – Disciplina dei risultati delle attività

1. Nei contratti per lo svolgimento di attività di ricerca commissionata o per prestazione di attività di ricerca e sviluppo a favore di terzi, di cui al precedente articolo, al committente è consentito:
 - a) l'acquisto a titolo oneroso dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui Risultati della Ricerca;
 - b) l'acquisto a titolo oneroso di una licenza esclusiva o non esclusiva per lo sfruttamento economico dei Risultati della Ricerca.
2. Resta salva in ogni caso per l'INFN la possibilità di utilizzare i Risultati della Ricerca per le

proprie finalità scientifiche, sperimentali e formative.

Art. 17 – Elementi dei contratti

1. I contratti di cui al presente Capo sono redatti in forma scritta e devono, tra l'altro, prevedere:
 - a) responsabile scientifico/a;
 - b) l'oggetto della prestazione;
 - c) modalità e tempi previsti per l'esecuzione della prestazione;
 - d) il corrispettivo della prestazione, termini e modalità del pagamento, incluse eventuali anticipazioni;
 - e) eventuali condizioni di riservatezza delle attività;
 - f) divieto di rinnovo tacito;
 - g) eventuali coperture assicurative contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività;
 - h) disciplina delle pubblicazioni dei risultati e norme sull'uso del nome e logo INFN per scopi pubblicitari;
 - i) disciplina dei diritti di proprietà intellettuale.

Art. 18 - Personale coinvolto nell'esecuzione dei contratti

1. I contratti di cui all'articolo precedente sono eseguiti durante l'orario di lavoro con l'impiego prevalente di risorse strumentali e del personale dipendente, che si sia manifestato disponibile, appartenente alla Struttura interessata all'esecuzione del contratto, con modalità atte a garantire il prioritario e regolare svolgimento delle attività istituzionali e compatibilmente con gli obblighi di servizio. La partecipazione del personale dipendente, nonché l'utilizzo di risorse strumentali, di altra Struttura, è subordinata alla previa autorizzazione del Direttore/della Direttrice della Struttura di appartenenza.

Art. 19 - Determinazione del corrispettivo

1. Per le attività e prestazioni svolte dall'INFN in favore di Terzi, deve essere previsto un corrispettivo congruo e adeguato ai prezzi di mercato, tenuto conto della natura della prestazione.
2. Il corrispettivo delle attività deve essere determinato in modo da:
 - a. assicurare la copertura di tutti i costi derivanti dal contratto, al lordo degli oneri e imposte nella misura di legge, e considerando le limitazioni d'uso commerciale dei beni acquisiti dall'INFN per le proprie finalità istituzionali. In particolare, devono essere considerati i costi direttamente attinenti alle attività per:
 - I. eventuale acquisto o noleggio di beni, materiali di consumo e servizi necessari allo svolgimento dell'attività;
 - II. eventuale ammortamento e manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche impiegate nella esecuzione;

- III. personale impegnato nell'esecuzione della prestazione, al lordo dei relativi oneri a carico dell'INFN;
 - IV. eventuali spese di missione del personale coinvolto per l'esecuzione delle attività;
 - V. eventuali contratti per prestazioni professionali o collaborazioni esterne, al lordo dei relativi oneri a carico dell'INFN;
 - VI. eventuali coperture assicurative contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività;
 - VII. nonché ogni altra spesa, non compresa nei punti precedenti, prevedibile e direttamente incidente sul costo complessivo della prestazione.
- b. prevedere un ricarico forfettario a copertura dei costi generali e degli oneri fiscali, nonché la previsione di un utile; l'utile netto sarà quantificato alla fine delle attività.
3. Il corrispettivo come sopra determinato, non include gli eventuali proventi derivanti dalla cessione, sfruttamento o trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale dei Risultati della Ricerca che, di regola, dovranno costituire oggetto di separati accordi di valorizzazione.
 4. Le spese sostenute e direttamente imputabili alle attività oggetto del contratto dovranno essere rendicontate e comunicate agli uffici competenti dell'Amministrazione Centrale dell'Istituto per i fini fiscali e gestionali.

Art. 20 - Regole di procedura

1. I terzi presentano richiesta scritta al Direttore o alla Direttrice della Struttura.
2. Il/La proponente, informato/a il/la Referente di riferimento, trasmette al STT una relazione contenente:
 - a) la richiesta del terzo, pervenuta al Direttore o alla Direttrice;
 - b) il programma delle attività con indicazione dei tempi e degli strumenti necessari alla loro esecuzione;
 - c) l'indicazione del Responsabile Scientifico e del Personale di Ricerca direttamente coinvolto.
3. Il STT elabora la proposta di corrispettivo valutata sulla base degli elementi indicati nell'art. 18 tenuto conto della natura delle attività e delle altre risorse necessarie alla loro esecuzione.
4. Nel caso di una singola Struttura coinvolta nell'attività, il Direttore/la Direttrice, previa valutazione di compatibilità dell'esecuzione della prestazione richiesta con le attività istituzionali in corso presso la propria Struttura, nonché dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse, approva e sottoscrive il relativo contratto. Il Direttore/la Direttrice della Struttura interessata, in collaborazione con il/la Referente del TT comunica prontamente l'avvenuta stipulazione dei contratti al STT, cui trasmette tempestivamente copia firmata.
5. Nel caso del coinvolgimento di più Strutture a livello nazionale o laddove l'attività o il contratto siano di particolare rilevanza economica o complessità, il CNTT, acquisito il parere dei Direttori / delle Direttrici e previa istruttoria del STT:
 - a) valuta la congruità e l'economicità del corrispettivo dell'attività, nonché dell'eventuale

- cessione o licenza dei Diritti di Proprietà Intellettuale;
- b) verifica che l'esecuzione della prestazione:
- sia caratterizzata dall'interesse prevalente del committente;
 - sia compatibile con e non ostacoli l'attività istituzionale dell'INFN;
 - rientri nei compiti istituzionali dell'INFN;
 - non presenti conflitto d'interesse con quelli dell'INFN.
6. Il Direttore Generale approva e sottoscrive i contratti di cui al precedente comma 5.
7. L'INFN può altresì presentare offerte o partecipare a gare d'appalto per l'aggiudicazione di una commessa per l'acquisto di beni o servizi da parte di soggetti pubblici o privati, nazionali o esteri che si avvalgono di procedure derivanti dall'applicazione della Direttiva 2014/24/UE sui contratti pubblici o analoghe. In tal caso il bando, l'avviso a manifestare interesse o l'invito a presentare un'offerta conterranno le precise regole di procedura da rispettare di volta in volta.

Art. 21 - Relazione di fine attività

1. Ai fini dell'assegnazione del corrispettivo, il Direttore / la Direttrice della Struttura interessata, al completamento delle prestazioni contrattuali, presenta al Direttore Generale e agli uffici competenti dell'Amministrazione Centrale un rapporto conclusivo che illustra:
- a) i risultati dell'attività ed eventualmente le conoscenze generate o comunque sviluppate;
 - b) la rendicontazione puntuale delle spese e degli oneri effettivamente sostenuti;
 - c) il resoconto delle prestazioni svolte e del tempo persona impiegato dal personale coinvolto nell'esecuzione della stessa.

Sezione III – Accordi e contratti per la valorizzazione

Art. 22 - Attività di valorizzazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale dell'INFN

1. L'INFN svolge attività di valorizzazione delle proprie conoscenze e tecnologie avvalendosi anche di professionalità esterne. Previo parere del CNTT, l'Istituto stipula accordi e contratti di cessione e licenza dei Diritti di Proprietà Intellettuale di cui è titolare.

Art. 23 - Licenze

1. L'INFN può concedere in licenza a terzi il diritto di sfruttamento economico dei Diritti di Proprietà Intellettuale derivanti dall'Attività di Ricerca.
2. Il contratto di licenza deve prevedere:
- a) l'oggetto della licenza e la definizione del suo ambito di applicazione;
 - b) la durata della licenza;
 - c) il corrispettivo, che può consistere in una quota una tantum e/o in royalty rapportate al

- volume d'affari e/o al raggiungimento di obiettivi economici dello sfruttamento;
- d) l'obbligo del licenziatario di comunicazione periodica dei risultati economici conseguenti allo sfruttamento e il diritto dell'INFN di richiedere l'accesso ai documenti contabili rilevanti per la determinazione dei risultati;
 - e) la possibilità o esclusione di sub-licenza.

Art. 24 - Cessione e licenza dei Diritti di Proprietà Intellettuale dell'INFN

1. Il Direttore Generale approva e sottoscrive i contratti di cessione o licenza, esclusi quelli di cui al successivo art. 25, previa istruttoria del STT e con il parere del CNTT.

Art. 25 - Cessione e licenza esclusiva dei Diritti di Proprietà Intellettuale dell'INFN

1. La cessione e la licenza in via esclusiva dei Diritti di Proprietà Intellettuale dell'INFN sui Risultati della Ricerca Autonoma di cui l'INFN è esclusivo titolare sono precedute da una procedura di pubblica evidenza finalizzata all'individuazione del miglior offerente.
2. Il Consiglio Direttivo, con il parere del CNTT, approva gli accordi di cessione o licenza esclusiva di cui al comma precedente.

Art. 28 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il CNTT su base periodica e/o su richiesta redige un report di tutte le attività di tutela, gestione e valorizzazione svolte.
2. La Giunta Esecutiva dell'Istituto approva la metodologia di calcolo dei corrispettivi e autorizza eventuali scostamenti.
3. La Giunta Esecutiva stabilisce altresì la ripartizione dei proventi delle attività di valorizzazione e approva il relativo schema di destinazione; sono fatte salve le usuali modalità di utilizzo dei fondi.
4. In via transitoria, dall'entrata in vigore del presente disciplinare e fino alla delibera di Giunta Esecutiva in cui saranno approvati la metodologia di calcolo dei corrispettivi e gli schemi di ripartizione dei proventi, si applicano le relative norme del disciplinare precedentemente in vigore.